



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 594 DEL 02/08/2022

APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA N. 250/2022 NOTIFICATA IN DATA 7/6/2022 (PROT. N. 21450) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA MUSSONI IN ESECUZIONE DGC N. 112/2022 - CIG N. Z833758B18

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto, notificato in data 11.03.2022 – prot. 9469, la società omissis spa, aveva citato, con ricorso al Tar Emilia Romagna, il comune di cattolica per l'annullamento, previa sospensione:

a) del provvedimento prot. 25372 del 21.1.2022 (doc. n.2), con cui il Suap del Comune di Cattolica aveva il non accoglimento della richiesta di autorizzazione, ex art.87 del d.lgs. 259/2003, presentata da omissis s.p.a. in data 7.7.2021, per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare in via e. toti n.2 (codice sito rn175- cattolica darsena) sulla scorta del parere contrario reso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;

b) del parere contrario espresso dalla commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta n.8 del 26.8.2021 (doc. n.3) e del successivo parere confermativo contrario, reso dalla medesima commissione nella seduta n. 10 del 22.12.2021 (doc. n.4); ove possa occorrere delle norme di r.u.e. (doc. n.5), con particolare riguardo agli artt. 17 - 19, non richiamate nel provvedimento sub. a), laddove dovessero imporre un regime di divieto alla realizzazione di nuovi impianti in ambiti es complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale.

- il procedimento si è concluso con ordinanza n. 250 del 4 maggio 2022 con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare annessa al ricorso assunto al RG n.180/2022 di cui sopra;

- con atto notificato in data 7/6/2022 prot. 21450/2022 è stato notificato all'ente atto di appello cautelare al Consiglio di Stato in S.G. avverso all'ordinanza di cui sopra;

Visti i motivi del suddetto ricorso:

*I Violazione di legge – violazione dell'art.87, comma 9, d.lgs. N. 259/2003 sulla formazione del silenzio assenso- mancata applicazione degli artt.7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n.241.*

*Il Difetto di motivazione violazione del divieto d'integrazione giudiziale della motivazione- violazione e falsa applicazione del r.u.e - difetto di motivazione – l'impossibilita' di vietare nuovi impianti in base all'astratto rilievo del pregio storico-testimoniale dell'edificio interessato dall'intervento – violazione dell'art. 10 bis l.241/90.*

RILEVATO che all'Avv. Patrizia Mussoni con sede in Via Flaminia a Rimini, ha approfondita conoscenza della materia avendo patrocinato il precedente grado di giudizio e già stata incaricata dall'Ente per la consulenza legale relativa alla modifica del vigente Regolamento comunale della telefonia cellulare, e di un incarico relativo alla posizione debitoria della controparte;

CONSIDERATO che occorre costituirsi, immediatamente in giudizio al fine di difendere l'operato dell'Amministrazione comunale adottando tutte le misure necessarie alla tutela dell'interesse pubblico;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Patrizia Mussoni, iscritta all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso con nota del 13/06/2022 depositata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
- la Giunta comunale ha autorizzato l'incarico di cui trattasi con propria delibera nr. 112 del 23/06/2022;
- che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig. Z833758B18.;

RTENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere l'operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio incaricando direttamente l' Avv. Patrizia Mussoni con Studio in Via Flaminia a Rimini;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale nei procedimenti descritti in narrativa
- 2) di conferire, in esecuzione della delibera di giunta nr. 112/2022, per una spesa di € 4.818,01 (= € 3.302,00 oltre spese generali cpa iva) come risultante dal preventivo di cui alla nota trasmessa in data 13/06/2022 depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale relativo al , del procedimento monitorio descritto in narrativa, all'avv. Patrizia Mussoni con sede in Rimini via Flaminia, 187 P.I. 02412350403 con ogni facoltà di legge;
- 3) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale ex art. 192 Tuel e di trasmetterne copia al legale incaricando che la sottoscriverà per accettazione;
- 4) di imputare la spesa complessiva di euro 4.818,01 sul capitolo nr. 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario, piano dei conti finanziario, Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 5) di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione, il funzionario ufficio contenzioso affari legali, quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 02/08/2022

Firmato  
*Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)